

## TORNATA DEL 2 GENNAIO 1851

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

**SOMMARIO.** *Atti diversi — Sorteggio per rinnovazione degli uffici — Relazione del presidente della deputazione per compiere il re in occasione del capo d'anno — Offerte d'opuscoli — Dichiarazione del ministro di marina, d'agricoltura e di commercio, in proposito dello scritto del signor Nicola Paggi — Raggugli del deputato Di Revel sulle operazioni della Commissione del bilancio — Convalidazione dell'elezione del collegio elettorale di Costigliole d'Asti — Relazione sul progetto di legge per una tassa annuale sui corpi morali, e sulle manimorte — Discussione del progetto di legge per alienazione di beni demaniali — Osservazioni dei deputati Siotto-Pintor, e Michelini — Risposte del regio commissario Arnulfo, e del deputato Mameli — Approvazione degli articoli — Votazione ed approvazione della legge — Scolgimento del progetto di legge del deputato Brofferio per modificazione al Codice penale — Opposizioni del guardasigilli, e del deputato Cornero all'articolo concernente la facoltà agl'inquisiti per delitto correzionale d'esser sentiti fuori carcere — Parole in favore dei deputati Valerio Lorenzo, e Mantelli — Deliberazione di presa in considerazione — Lettura di due progetti di legge del deputato Pescatore, per organizzazione del giurì pel contenzioso delle imposte dirette, e per basi d'una perequazione provvisoria del tributo prediale, compreso quello sui fabbricati — Presentazione di due progetti di legge del ministro di grazia e giustizia, già votati dal Senato, sull'abolizione dei vincoli fedecommissari e delle bannalità.*

La seduta è aperta alle ore 1 3/4 pomeridiane.

**CAVALLINI**, segretario, dà lettura del processo verbale della precedente tornata.

(Si procede al sorteggio per la rinnovazione degli uffici.)

**PRESIDENTE.** La Camera essendo in numero, sottopongo alla sua approvazione il processo verbale della tornata precedente.

(La Camera approva.)

Invito gli uffici a radunarsi domani mezz'ora prima della seduta pubblica, per costituirsi (1).

**ARNULFO**, segretario, espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate alla Camera.

3500. Scoffieri Marc'Aurelio, rappresentando essere inutile la carica di un secondo vice-intendente generale presso l'azienda economica dell'interno, chiede eliminarsi la somma di lire 5000 stanziata a tal uopo nel bilancio per lavori pubblici del 1851 e comunicarsi a tale effetto la sua petizione alla Commissione incaricata dell'esame di detto bilancio.

3501. Il Consiglio delegato del comune di Corneliano, provincia d'Alba, ricorre con petizione analoga a quella segnata

(1) Gli uffici si costituirono poi come segue:

**UFFICIO I.** *Presidente*, Moffa di Lisio — *Vice-presidente*, Bosso — *Segretario*, Polliotti — *Commissario per le petizioni*, Cattaneo.

**UFFICIO II.** *Presidente*, Benso Gaspare — *Vice-Presidente*, Arconati-Vissconti — *Segretario*, Valerio Gioachino — *Commissario per le petizioni*, Di Santa Rosa.

**UFFICIO III.** *Presidente*, Tecchio — *Vice-presidente*, Pescatore — *Segretario*, Cavallini — *Commissario per le petizioni*, Bertini.

**UFFICIO IV.** *Presidente*, Sappa — *Vice-presidente*, Torelli — *Segretario*, Del Carretto — *Commissario per le petizioni*, Farina Paolo.

**UFFICIO V.** *Presidente*, Bon-Compagni — *Vice-presidente*, Dabormida — *Segretario*, Pejrone — *Commissario per le petizioni*, Valerio Lorenzo.

**UFFICIO VI.** *Presidente*, Pinelli — *Vice-presidente*, Franchi — *Segretario*, Corsi — *Commissario per le petizioni*, Brignone.

**UFFICIO VII.** *Presidente*, Miglietti — *Vice-presidente*, Bronzini-Zapelloni — *Segretario*, Buraggi — *Commissario per le petizioni*, Simeo.

col numero 3426 relativa alla tassa sulle successioni in linea ascendente e discendente.

3502. Il Consiglio delegato del comune di Piossasco, provincia di Torino, espone alcune riflessioni intorno al progetto di legge testè adottato dal Senato per l'abolizione dei diritti di bannalità, e segnatamente intorno al punto dei compensi da accordarsi agli attuali proprietari di quei diritti, che a suo avviso non dovrebbero essere sopportati dai comuni, chiede che quando si discuterà tale progetto dalla Camera si vogliano avere presenti tali sue riflessioni.

3503. Il Consiglio delegato del Municipio di Ovada, rappresentando come assai dannoso agl'interessi vinicoli del Piemonte il ribasso sul diritto d'introduzione dei vini francesi contenuto nel nuovo trattato di commercio concluso colla Francia, fa istanza presso la Camera perchè tale ribasso non venga approvato.

3504. Bosio Angela, nata Ceriale, di Albenga, narrando di essere stata senza ragione alcuna esclusa dal conseguire la dote, che giusta un pio lascito suolsi concedere dall'opera Laigneglia alle fanciulle povere che si maritano, chiede si provveda acciò la detta dote le venga concessa.

3505. Il Consiglio delegato di Candia Lomellina, per le varie ragioni che espone, chiede che nella linea della strada ferrata da Genova al lago Maggiore, sia ad ogni altra data la preferenza alla galleria di Valenza.

3506. Il Consiglio comunale di Cannobbio, provincia di Palianza, domanda che fra le reali venga classificata la strada che dal Piemonte mette al Cantone Ticino lungo la sponda del lago Maggiore, e ne sia prontamente intrapresa la formazione.

3507. Lo stesso Consiglio comunale fa istanza perchè con una legge generale sia provveduto all'abolizione di tutte le prestazioni feudali, senz'altro compenso tranne quello della restituzione di quanto i feudatari dimostreranno di avere pagato ai rispettivi debitori per l'acquisto delle medesime.

3508. Ghio Giuseppe, sacerdote, di Riva, provincia di Levante, chiede: 1° Che si accordi efficace protezione ai nostri pescatori all'estero e più libertà per la pesca nell'interno; 2° Che la scuola stabilita nella strada di Trigoso venga collocata in maggior vicinanza del paese od altra ne venga istituita; 3° Che sia tolto l'articolo eccezionale di legge che esenta dal marittimo o reale servizio i coscritti aventi prole; 4° Che si provveda alla diminuzione della quota che in oggi viene pagata per ogni barca peschereccia di quel paese alla cassa degli invalidi.

3509. Spinelli G. B., di Cipresso, dichiara essere sua la petizione segnata col numero 3463, firmata Giovanni Battista Garibaldi, di Cipresso, e chiede che la medesima sia riferita di urgenza.

3510. Canavesio Antonio, da Carignano, antico militare dell'esercito francese, cavaliere della legion d'onore, chiede che la Camera voglia appoggiare presso il ministro di guerra la domanda che fa onde siagli pagato il soldo già attribuito ai decorati di quell'ordine.

3511. Anonima.

3512. Premarcia Giovanni Bernardino, di Roasio, provincia di Vercelli, caporale in congedo illimitato, chiede si provveda sollecitamente alla sua petizione segnata col numero 2414, colla quale faceva istanza che fosse compensato alla sua famiglia il danno recatole dal saccheggio dato all'osteria da esso esercita da vari soldati fuggiaschi dopo la battaglia di Novara.

3513. Nieddu Giovanni Battista, vice-sindaco, e Nieddu Antonio, segretario del comune di Nuoro, ricorrono come rappresentanti quel Consiglio comunale all'oggetto che venga mantenuta l'intendenza generale costituente il centro di quella divisione amministrativa.

3514. Centotré abitanti della borgata di Vandorno, suburbio della città di Biella, ricorrono alla Camera perchè provveda a che non si autorizzi la separazione di tale borgata dal comune di Biella, e la conseguente erezione in comune separato della stessa borgata.

#### ATTI DIVERSI.

**BUFFA.** Sotto il numero 3503 fu riferita una petizione del Consiglio delegato di Ovada che riguarda i trattati colla Francia che furono presentati alla Camera; domando che questa petizione sia mandata alla Commissione incaricata della disamina dei medesimi.

(La Camera approva.)

**ASPRONI.** Pregherei la Camera di dichiarare che sia riferita d'urgenza la petizione di cui è stato letto testè il sunto, che ha rapporto all'intendenza generale di Nuoro. Siccome è una questione che fra breve verrà in discussione colla legge dell'amministrazione provinciale, pregherei la Camera a portarvi sopra quanto prima la sua attenzione, epperò a volerla dichiarare d'urgenza.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

**SAPPA.** Colla petizione 3501 il Consiglio delegato di Cortanze espone alcune osservazioni tendenti ad escludere l'imposta per successione di linea diretta.

Siccome esse possono tornare molto acconce nella disamina del relativo progetto di legge, così chiedo che tale petizione venga direttamente tramandata alla Commissione che ha incarico d'esaminare questo progetto.

(La Camera approva.)

**BOTTA.** Colla petizione 3514 cento e più cittadini abitanti e possidenti di una frazione del sobborgo della città di Biella,

invocano i buoni uffici della Camera, onde non essere separati dal medesimo municipio.

Se non si provvedesse subitamente sulla loro domanda, potrebbe darsi che fossero prevenuti dai provvedimenti definitivi delle autorità competenti; perciò prego la Camera a voler dichiarare d'urgenza questa petizione.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

**SIOTTO PINTOR.** La minacciata abolizione della divisione di Nuoro ha suscitati in tutti quei paesi molti dolori e molti disgusti; perciòchè io stimo cosa non troppo agevole che in questa stessa Sessione venga in discussione la legge relativa stata proposta dal signor ministro dell'interno, e perciòchè mi preme grandemente che i miei committenti sappiano come io sia fermo nel volere a ogni costo mantenuta quella divisione (Oh! oh! *al centro*), grandissimo beneficio recato dallo Statuto a quell'isola, così pregherei il ministro dell'interno a dire quando intenda di rispondere ad una mia interpellazione che io desidero di muovergli sopra questo importantissimo argomento.

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Quando crederà la Camera, risponderò col mio progetto alla mano.

**SIOTTO PINTOR.** Allora io dirò d'un ricorso pervenuto dal municipio di Nuoro.

La Camera mi permetterà di leggere tale rappresentanza e di aggiungervi alcune altre parole.

**PRESIDENTE.** Allora sarà fissato per domani.

Debbo ora riferire alla Camera sull'esito della deputazione estratta a sorte negli uffici, incaricata di compiere S. M. per la ricorrenza del nuovo anno.

Piacque al re che siffatta solennità si compiesse senza le forme per l'addietro prescritte; e non volle perciò esser circondato dal consueto corteggio, ma bensì trattenersi familiarmente con i deputati della nazione.

Accolse dapprima le sincere espressioni della deputazione, la quale ebbe ad esporle come scorgesse, nella continuazione e nella felicità della dinastia di Savoia, la felicità dell'intera nazione, e fece quindi discorso delle condizioni del paese con quella franchezza di parole e serenità d'animo che possono soltanto derivare dalla coscienza d'aver compiti lealmente i suoi sacri doveri. Da ultimo espresse nuovamente la piena fiducia che ripone in tutte le parti del Parlamento per il consolidamento della pubblica prosperità.

Il signor Spano Giovanni Battista, deputato al secondo collegio di Cuglieri, scrive che, per turno d'anzianità, essendo stato promosso al grado di maggiore nel corpo reale d'artiglieria, cessa dalla carica di deputato.

Il signor Corsi, già direttore delle carceri di Saluzzo, fa omaggio alla Camera di 150 esemplari d'un suo opuscolo intitolato: *Sul sistema penitenziario e sulle carceri*.

Il signor Nicola Poggi scrive alle Presidenza la lettera seguente:

*Illustrissimo Signore,*

« Ho l'onore d'indirizzare alla S. V. Illustrissima 204 esemplari di un mio scritto relativo a tre petizioni, numeri 150, 666 e 2777, state tutte favorevolmente accolte dalla Camera, e rimaste ciò non ostante fin qui senza alcun seguito, con mio gravissimo danno.

« Prego la gentilezza della S. V. Illustrissima a farne distribuire un esemplare a ciascun deputato, e Dio voglia che, dopo tanti inutili sforzi e dopo essere stato in gran parte utilizzato dal regio Governo le mie ricerche, io possa finalmente ottenere la giustizia che mi è dovuta e di cui altamente abbisogno.

« Ho l'onore » ecc.

**CAVOUR**, ministro di marina, agricoltura e commercio. Poichè il signor Poggi si lagna nuovamente che il Governo non abbia preso in considerazione le sue petizioni, che la Camera aveva inviate al medesimo, io credo dovere in proposito dare qualche spiegazione.

Il signor Poggi pretende avere inventato un nuovo metodo per purificare l'acqua dei porti. Questa sua scoperta data, al dire del medesimo, da molti anni, ed egli inoltrò già a questo proposito varie domande ai precedenti ministri.

L'onorevole signor Tecchio, quando reggeva il Ministero de' lavori pubblici, nominò un'apposita Commissione per esaminare la scoperta del signor Poggi. Questa Commissione era presieduta dall'onorevole signor colonnello Damiano Sauli, e di essa faceva parte l'attuale ministro dei lavori pubblici. Dopo maturi esami e lunghe ricerche, questa Commissione si dichiarò d'avviso non favorevole al petente. Io, per dir vero, non saprei che cosa far di meglio dell'onorevole deputato Tecchio.

Debbo dire che non conosco nel paese uomini più periti per le opere di pubblica utilità, massime per i lavori marittimi, del colonnello Sauli e del mio collega ingegnere Paleocapa, e non crederei però poter consigliare al Governo di nominare una nuova Commissione.

Con mio rincrescimento perciò devo dichiarare altamente non potere dar seguito alle istanze del signor Poggi.

**PRESIDENTE.** Il deputato Destefanis scrive chiedendo un congedo di un mese.

(La Camera accorda.)

Il signor Di Revel ha la parola.

**INFORMAZIONI DEL DEPUTATO DI REVEL  
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE DEL BILANCIO.**

**DI REVEL.** La Commissione generale del bilancio che ho l'onore di presiedere mi ha dato l'incumbenza di rendere alla Camera un conto sommario dello stato in cui trovansi i lavori che le vennero commessi.

Essa, siccome n'è la Camera informata, si è suddivisa in quattro Sottocommissioni, a ciascuna delle quali sono ripartiti i bilanci parziali di cui consta il bilancio generale.

Nelle Sottocommissioni fu poi nominato un relatore per ciascuno dei bilanci parziali, a cui è commesso di riassumere tutte le osservazioni.

Così stabilite le basi del suo lavoro, ogni Sottocommissione ne ordina il rapporto per parte del relatore, inteso il quale e fatte le opportune considerazioni, viene portato alla Commissione generale, dove, dopo la relativa discussione, viene poi determinata in modo preciso la relazione che si fa alla Camera.

Questo lavoro dunque fu intrapreso per parte delle Sottocommissioni con molta alacrità, ed eccone il risultato.

Nella prima Sottocommissione il bilancio delle spese generali è in istato di essere messo in discussione nella Sottocommissione.

Trattandosi di un bilancio che già negli anni scorsi venne svolto molto in dettaglio, il lavoro riuscirà più facile, quindi non potrà tardare ad essere presentato alla Camera. Il bilancio delle finanze venne già posto in discussione; occorrevano schiarimenti da procurarsi dall'amministrazione, i quali vennero forniti ieri.

Quindi non tarderà la Sottocommissione a prendere le deliberazioni occorrenti, come pure di riferirle alla Commissione

generale. Il bilancio delle gabelle è ancora in istudio presso al relatore, ed anche questo non tarderà a venire in discussione. Il bilancio attivo e passivo è in discussione, e potrà venire dopo gli altri, poichè è il riassunto di tutti i bilanci parziali. Nella seconda Sottocommissione il bilancio della marina fu già discusso, il rapporto venne portato alla Commissione generale, e questa mattina stessa il relatore lo depose sul banco della Presidenza. Il bilancio dell'artiglieria è già in discussione presso la Sottocommissione; ne manca ancora una parte per poter essere riferito alla Commissione generale. Quello della guerra poi, avendo subito delle variazioni, formerà oggetto di lunghi e maturi studi, e non potrà così prossimamente essere terminato; però entro un mese si spera di poterlo riferire alla Commissione generale. Il bilancio delle strade ferrate è pressochè all'ordine. Il bilancio dei lavori pubblici è in discussione. Finalmente il bilancio di agricoltura e commercio era già quasi in istato di essere riferito, se non che, essendo occorsi alcuni schiarimenti, si dovè indugiare di qualche giorno; ma anch'esso non tarderà ad essere presentato alla Camera.

La Camera può essere persuasa di tutto lo zelo, di tutta la cura, che la Commissione e i membri della medesima metteranno nel procedere in questo lavoro. Essa però debbe ritenere che questo è il primo bilancio che verrà in discussione, poichè gli altri dei due esercizi passati non arrivarono alla discussione della Camera: comprenderà egualmente, che ogni membro che compone la Commissione ha desiderio di illuminarsi nelle cose che poi verranno in discussione. E questa procederà assai più alacramente, e più precisamente quando tutti i membri componenti la Commissione si siano fatti bene capaci delle questioni che possono sorgere.

Quindi io, senza potere precisare un giorno più che l'altro della presentazione delle rispettive relazioni, posso però dire, che non tarderanno ad essere depositate sul tavolo della Presidenza, e che quando la Camera prenderà ad occuparsi della discussione dei bilanci avrà modo di continuare questa discussione, e il lavoro non mancherà per parte della Commissione.

**BON-COMPAGNI.** Alle cose dette dal presidente della Commissione generale del bilancio, aggiungerò, che la quarta Sottocommissione ha già compiuta la relazione del bilancio del dicastero di grazia e giustizia, e che non si aspettano più che alcuni schiarimenti dal Governo per sottoporla alla Commissione generale.

Nel seno della medesima ebbe poi già luogo una discussione preliminare sul bilancio dell'istruzione pubblica.

La Sottocommissione fu d'accordo su tutti i punti di massima; cosicchè non mancano più che pochi giorni per compire il progetto di relazione, il quale sarà poi sottoposto alla Commissione generale. In quanto poi agli altri bilanci si sta lavorando indefessamente.

**RELAZIONE SUL BILANCIO DELLA MARINA PEL 1851.**

**PRESIDENTE.** Invito il signor relatore del bilancio della marina a volere presentarne la relazione al banco della Presidenza.

**MARTINI.** Depongo sul banco della Presidenza la relazione sul bilancio della marina. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 12.)

**PRESIDENTE.** Siccome è già stampata, sarà subito distribuita.

*Voci.* È già distribuita.

**PRESIDENTE.** Allora si potrebbe porre all'ordine del giorno di sabato, e trasportare le petizioni, e le altre leggi che fossero già in pronto per essere discusse dopo che abbia avuto luogo la discussione sul bilancio.

*Voci. Sì! sì!*

**MOZIONE DEL DEPUTATO MONGELLAZ RIGUARDO ALL'URGENZA D'UNA PETIZIONE DEL SIGNOR DUVAL RELATIVA ALLA LINEA DOGANALE TRA LA SAVOIA E LA SVIZZERA.**

**PRESIDENTE** Il signor Mongellaz ha la parola.

**MONGELLAZ.** Je prie la Chambre de vouloir bien prendre en considération et déclarer d'urgence la pétition de M. Duval, propriétaire, de la commune de Bossey en Savoie, inscrite sous le num. 5498. Il ne s'agit pas seulement de l'intérêt particulier d'un pétitionnaire; il s'agit encore, messieurs, de protéger le commerce essentiellement entravé dans plusieurs communes de la Savoie qui forment cette partie de notre territoire appelée zone, c'est-à-dire placée entre les lignes de la douane sarde et celle de la Confédération Helvétique.

Cette pétition nous fait connaître, messieurs, combien est aujourd'hui fâcheuse la position des habitants de cette zone, claquemurés entre deux douanes devenues pour eux aussi onéreuses, aussi vexatoires l'une que l'autre, et qui les obligent à payer de tous côtés des droits d'exportation véritablement ruineux. Ce sont près de douze mille nationaux qui souffrent ainsi depuis dix mois! Et cela comment et pourquoi, messieurs? C'est au mépris des droits acquis d'une franchise douanière non contestée pendant trente cinq ans et garantie par la loyale application du traité de Turin du 16 mars 1816 entre notre Gouvernement et celui de la Confédération suisse. En effet ce traité admet la libre sortie des États Sardes et la libre entrée dans le Canton de Genève de produits territoriaux de la Savoie produits qu'une nouvelle loi douanière fédérale soumet aujourd'hui à une taxe aussi onéreuse qu'arbitraire, du moins pour les produits de la zone.

Quoi qu'il en soit, messieurs, c'est un de nos compatriotes de la zone qui vient, au nom de tous, vous demander justice contre une innovation internationale dont la fiscalité est poussée à l'extrême au profit de la Suisse et au détriment surtout de nos communes zones de la Savoie.

En l'absence regrettée du ministre des affaires étrangères, j'adresserai une interpellation à notre ministre du commerce touchant les intérêts commerciaux gravement compromis dans nos communes de la zone, d'après les documents qui m'ont été fournis à cet égard.

Je n'ai pas besoin de rappeler au ministre à qui je m'adresse, qu'en exécution du traité de 1816, l'on porta les lignes douanières sardes à une distance assez grande des frontières suisses, et qu'en dehors de ces douanes on laissa un territoire savoisien, appelé neutre ou zone, composé de 26 communes et fractions de communes, dont les relations commerciales furent exclusivement dirigées du côté de Genève, sans doute pour favoriser les approvisionnements de cette importante cité au moyen des denrées provenant de ces communes. Mais les habitants, n'ayant plus la faculté d'exporter leurs produits au delà des douanes sardes, furent en compensation autorisés à les passer librement dans les Cantons suisses, dont les marchés n'eurent qu'à gagner de ce reflux de denrées dont la vente devenait en quelque sorte obligée et comme assurée, surtout en faveur de la ville de Genève.

Le traité de Turin qui admet la franchise douanière en Suisse pour les produits territoriaux de la zone savoisienne, fut respecté jusqu'en 1850, et les propriétaires de nos communes zones ont exporté librement pendant 35 ans, leurs denrées de tout genre, lesquels ont continué dès lors d'approvisionner, sans payer la moindre taxe, les marchés du Canton de Genève. Et c'est après une aussi longue jouissance de franchise douanière, que nos 12,000 nationaux de la zone sont tout-à-coup arbitrairement privés d'un pareil droit! Oui, messieurs, c'est au mois de février dernier qu'il a été décidé par la Confédération suisse de mettre en vigueur la loi douanière votée le 30 juin 1849, laquelle soumet toutes les provenances étrangères, sans exception des territoires zones, à des droits d'entrée plus ou moins onéreux et même arbitraires pour ces derniers territoires.

Jugez, messieurs, dans quelle position critique et insoutenable se trouvent aujourd'hui placés tous nos compatriotes de la zone! Ils sont emprisonnés entre deux douanes qu'ils ne peuvent franchir ni du côté de la Savoie, ni du côté de la Suisse, sans payer des droits exorbitants et ruineux pour leur commerce. Ils sont dans la cruelle alternative, ou de ne rien vendre, ou de donner leurs denrées à des prix si minimes qu'ils sont en perte dans toutes ces ventes et qu'ils ne peuvent plus réaliser l'argent nécessaire même pour payer leurs contributions. Confinés dans l'étroite enceinte de leur territoire zone, il ne leur est permis aujourd'hui d'exporter en Suisse ni œufs, ni beurre, ni fruits, ni vin, ni bestiaux, ni graines et denrées quelconque sans payer des taxes fédérales plus ou moins considérables suivant la nature et le poids de chaque objet; ce qui constitue pour eux un commerce impraticable et ruineux.

Que voulez-vous donc qu'ils fassent de leurs produits qu'ils ne peuvent commercer, surtout de leurs vins qui sont un de leur principaux revenus? Faut-il qu'ils les vendent à si bas prix et à si grande perte que ce soit pour réaliser l'argent dont ils ont un indispensable besoin? On sait que les vins de la zone, par exemple, sont en quelque sorte prohibés en Savoie, parce qu'ils paient les mêmes droits que les vins étrangers, de Madère, de Champagne ou de Bordeaux. Eh bien, messieurs, ces mêmes vins de la zone savoisienne, que les habitants avaient depuis si longtemps la coutume et le droit d'écouler librement dans le Canton de Genève, sont soumis aujourd'hui à l'impôt fédéral de 1 fr. 50 cent. par cinquante kilogrammes, soit 1 fr. 80 cent. par demi-hectolitre, non compris l'octroi communal, ce qui fait deux francs par setiers du pays, de 54 litre.

C'est ainsi, messieurs, que les propriétaires et fermiers de nos 18 communes de la zone qui s'adonnent à la culture de la vigne et qui récoltent annuellement 12 à 13,000 hectolitres de vin blanc et rouge, éprouvent cette année une perte de 50,000 livres, uniquement pour l'exportation de leurs vins en Suisse! Je pourrais vous citer plusieurs propriétaires d'une modeste fortune dont le revenu annuel se trouve diminué de 600, de 800, de 1000 livres par le seul impôt fédéral dont il s'agit. Et cela par une innovation internationale dont la fiscalité est vexatoire et ruineuse pour notre territoire zone.

Cette position anormale de nos 12,000 nationaux de la zone n'est-elle pas déplorable et bien digne de l'active sollicitude d'un Gouvernement libéral et constitutionnel comme le nôtre? Car, c'est après qu'ils ont eu contracté depuis 35 ans l'habitude d'écouler tous leurs produits en Suisse, qu'ils n'ont plus eu d'autres relations commerciales, qu'on vient leur interdire les marchés de Genève où ils ne peuvent plus exporter leur denrées, sans une perte très-sensible à cause

des péages fédéraux. En effet, nos compatriotes de la zone, tout en payant cette douane, sont obligés de rivaliser pour la vente de leur denrées et de les laisser au même prix que celles provenant de l'intérieur de la Suisse, lesquelles sont exemptes, de la douane dont il s'agit : nos vins de la zone, par exemple, en payant deux livres d'entrée pour chaque setier, doivent être vendus, comme les vins suisses de moindre qualité, sept à huit francs le setier; ce qui les réduit pour nos nationaux au-dessous du prix minime de cinq à six francs les 54 litres. De là l'imminence d'une ruine infaillible et la nécessité d'arracher leurs vignes si notre Gouvernement ne leur vient en aide par une efficace et puissante protection.

Mais, s'il était vrai, comme on dit, que les plénipotentiaires suisses et genevois dans leurs stipulations diplomatiques avec notre ancien Gouvernement eussent eu l'adresse de faire entrer toutes les réserves possibles en faveur de leurs concitoyens, comment serait-il arrivé que les diplomates sardes, au contraire, eussent été aveugles ou fussent restés dans cette imprévoyance dont nous serions dans le cas de ressentir de plus en plus les trop funestes conséquences? Quoiqu'il en soit, messieurs, si l'on en juge d'après ce qui se passe dans nos communes limitrophes des Cantons suisses et genevois, soit sous le rapport de la vente onéreuse et forcée de leurs produits à travers une douane fédérale qui les ruine pour approvisionner Genève à bon marché, soit sous le rapport de nos grandes routes dont les principales nous ont été soustraites à prix d'argent en 1816, et qui se trouvent aujourd'hui interceptées de façon à paralyser notre commerce en lui occasionnant des retards et des frais de transit très-préjudiciables! Il y a même sous ce dernier rapport une récente innovation internationale qui consiste dans certains véto de transit suisse ou genevois contraires à cette liberté réciproque de commerce garantie par les traités comme celui qui a frappé dernièrement des provenances françaises se rendant en Savoie par Annemasse, et auxquelles il n'a pas été permis de profiter de cette route de Ménoge qui coûte tant d'argent au Faucigny!

Quoi qu'il en soit de ce dernier fait, et en admettant la pire des cas pour notre territoire zone, en supposant que sa délimitation actuelle ait été faite entièrement dans l'intérêt du commerce et de la consommation de Genève, cet avantage déjà si grand en lui même, n'aurait-il pas eu au moins pour correspectif, le droit accordé à perpétuité à nos habitants de la zone d'exporter en Suisse sans entrave ni taxe quelconques tous leurs produits territoriaux? Dans la suppositions même que cette clause dans le traité de Turin n'ait été qu'implicitement exprimé, ou qu'elle ait été accompagnée d'insidieuses réserves, n'y aurait-il pas de la mauvaise foi à l'interpréter d'une façon élastique et partielle, au détriment de 12,000 nationaux qui vivent de leurs pénibles labeurs et qui ne s'enrichissent point dans ce libre commerce avec Genève qu'ils approvisionnent à très-bon marché, vu qu'ils n'ont pas d'autre débouché possible pour l'écoulement de leurs produits?

Ce qu'il y a de certain, MM., c'est qu'à l'époque où fut conclu le traité en question, il n'existait aucune taxe, aucun impôt quelconque sur l'exportation dans le Canton de Genève des denrées territoriales de la zone savoisiennne. Il en a été constamment ainsi jusqu'en février 1850, c'est-à-dire pendant 55 ans, comme nous l'avons dit. Et l'on pourrait aujourd'hui déroger arbitrairement à ce droit acquis par une jouissance plus que trentenaire! Cela pourrait-il jamais entrer dans les voies de la justice et dans les convenances d'un bon voisinage? Nous ne le pensons pas. Et notre Gouvernement, nous en sommes sûrs, interviendra sérieusement pour soute-

nir une cause si juste, pour protéger les intérêts si gravement compromis de ses administrés de la frontière suisse.

Nos ministres des affaires étrangères et du commerce, dont les bonnes intentions et la loyauté sont connues, n'ambitionneront-ils pas dans cette circonstance de se montrer les émules de lord Palmerston, de l'imiter dans son zèle à soutenir en tous lieux les droits de ses nationaux, à obtenir le redressement de leurs griefs, l'abrogation même des lois dont la fiscalité nuit à leurs intérêts commerciaux? Non-seulement nos ministres ne resteront pas en arrière dans cette occasion, mais ils s'empresseront d'autant plus de faire de sérieuses réclamations contre les innovations internationales, par trop fiscales de la Suisse, qu'ils n'auront à cet égard qu'à suivre l'exemplé récent du Ministère français. En effet celui-ci vient de réclamer pour l'arrondissement de Gex le redressement des mêmes griefs dont se plaignent à bon droit les habitants de communes zones de la Savoie. Nos ministres pourront donc s'entendre avec ceux de la France pour obtenir d'un commun accord et par des efforts bien concertés, soit en faveur du pays de Gex, soit dans l'intérêt vital de nos habitants de la zone, une franchise douanière qui, abstraction même des traités existants, se trouve établie sur le principe de la réciprocité, lequel principe est et sera toujours la base la plus naturelle de toutes les relations internationales.

En effet, messieurs, toutes les provenances de la Suisse ont eu jusqu'à ce jour leur libre entrée dans les territoires zone de la France et de la Savoie; les denrées de ces derniers territoires doivent donc jouir du même droit réciproque et continuer à jouir comme auparavant de leur franchise douanière dans les Cantons suisses. Conçoit-on pourquoi les denrées de la zone seraient aujourd'hui traitées comme si elles venaient de Paris ou de Turin sans avoir égard à leur origine, à leur nature spéciale et à leurs droits acquis, et même contrairement aux intérêts particuliers du Canton de Genève dont les marchés sont alimentés à bas prix par les provenances journalières des communes zones dont il s'agit? D'ailleurs les Gouvernements de la France et du Piémont, en observant de tous points et de bonne foi les traités de 1815 et de 1816 avec la Confédération Helvétique, ne doivent-ils pas exiger que celle-ci ne s'en écarte sous aucun rapport, et ne l'interprète pas exclusivement à son gré et à son profit?

Nous n'ignorons pas que les légistes genevois et suisses savent toujours dans leurs dispositions légales, comme dans leurs conventions internationales glisser adroitement des articles qui vont à toutes et bonnes fins. C'est ainsi que dans la loi fédérale sur les péages dont se plaignent avec raison nos compatriotes de la zone, on lit, article 4: « Là où des portions de territoire suisse sont enclavées dans le territoire étranger, ou lorsque des portions de territoire étranger sont enclavées dans le territoire suisse, le Conseil fédéral avisera aux dispositions nécessaires dans l'intérêt des contrées suisses que cela concerne. »

Quoi qu'il en soit, si contrairement aux droits acquis et aux espérances fondées de nos nationaux, la Confédération Suisse ne rendait pas justice aux réclamations pressantes et motivées de notre Gouvernement, la ville et le Canton de Genève ne courraient-ils pas le risque de voir diminuer l'abondance et le bon marché de leurs approvisionnements par le reflux spontané à l'extrême frontière du Canton de Genève de ces mêmes douanes sardes tenues bénévolement à une grande distance de ces frontières, au grand avantage surtout de la ville de Genève? Alors du moins les habitants de nos communes de la zone pourraient jouir du bénéfice d'un libre commerce dans nos Etats.

S'il est vrai que la nouvelle loi des péages fédéraux entraîne une perte annuelle de plus de 15,000 francs pour l'arrondissement de Gex, combien cette perte n'est-elle pas plus considérable pour les habitants de la zone savoisiennne, puisque l'entrée en Suisse d'une seule récolte de leurs vins, leur coûte le tribut énorme de 50 mille livres! S'il est vrai encore que le Gouvernement français soit en voie de négocier avec la Confédération Helvétique, l'adoption de mesures plus conformes à la justice et à la saine interprétation des traités, expérons que nos ministres du commerce et des affaires étrangères ne manqueront pas de joindre leurs prompts et instantes réclamations afin d'obtenir: 1° pour nos 26 communes de la zone, le rétablissement de leurs libres et uniques relations commerciales avec le Canton de Genève, c'est-à-dire la reconnaissance de leurs droits acquis d'une franchise douanière réciproque et non contestée pendant 55 ans; 2° la cessation de tout véto et retard de transit suisse ou genevois, susceptible d'entraver la liberté de notre commerce. J'exhorte messieurs les ministres de prendre note de ces observations, et je prie la Chambre de déclarer d'urgence la pétition sous le n° 3498.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

#### RELAZIONE DI UN'ELEZIONE.

**PRESIDENTE.** Il deputato Bronzini ha la parola per una relazione.

**BRONZINI ZAPPELLONI, relatore.** Il collegio elettorale di Costigliole d'Asti, novera 325 elettori e si divide in due sezioni formate l'una dal mandamento di Costigliole, l'altra da quello di Canelli.

Dipendentemente al reale decreto del 18 scorso novembre, convennero nella prima di queste sezioni il 15 dicembre ultimo, 88 elettori, i quali divisero i loro suffragi nel modo che segue:

Pel maggiore Giuseppe Rossi voti 60; per l'avvocato Luigi Rocca 14; per l'avvocato Antonio Lione 11; per altri individui 2. Voti annullati 1.

Nella sezione di Canelli adunatasi lo stesso giorno intervennero 74 elettori, i quali divisero i loro voti nel modo seguente:

Il professor Lione ebbe voti 69; il maggior Rossi 2; l'avvocato Rossi 1; il professor Ghione 1; una scheda fu annullata.

Niuno de'vari candidati raggiunse il numero di voti dalla legge prescritto; ebbe perciò luogo una seconda riunione in ambe le sezioni il 17 scorso mese per lo squittinio di ballottazione tra il maggiore Rossi ed il professor Lione.

Furono per questa seconda tornata presenti nella sezione di Costigliole 93 elettori, nei quali il maggior Rossi s'ebbe voti 72; il professor Lione 20; una scheda fu annullata.

Nella sezione di Canelli votarono 88 elettori, dei quali, in favore del professor Lione voti 84; pel maggior Rossi 3; annullati uno.

Venutosi al computo generale dei voti emessi nelle due sezioni ne risultò che il professor Lione s'ebbe in complesso voti 104; il maggior Rossi 74.

Per il che l'ufficio della prima sezione proclamava a deputato di quel collegio il professore Lione.

Si sono osservate in questa elezione tutte le formalità dalla legge elettorale volute, nè v'ebbe reclamo od osservazione di sorta.

Il perchè, il vostro ufficio primo mi dà l'onorevole incarico di proporvene la convalidazione.  
(La Camera approva.)

#### RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER UNA TASSA ANNUALE SUI CORPI MORALI E SULLE MANIMORTE.

**MIGLIETTI, relatore.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione incaricata di esaminare la legge d'imposta sulle manimorte e corpi morali. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 379.)

**PRESIDENTE.** Sarà stampata e distribuita.

#### DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER ALIENAZIONE DI BENI DEMANIALI.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono altre Commissioni che abbiano relazioni in pronto, l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per alienazione di beni demaniali.

Esso come fu proposto dal Ministero, è così concepito: (Vedi vol. *Documenti* pag. 275.)

La Commissione fece alcuni emendamenti i quali verranno in discussione all'epoca della discussione degli articoli.

È aperta la discussione generale; la parola è al signor Siotto-Pintor.

**SIOTTO-PINTOR.** Io dirò molto brevi parole.

Fo plauso ai principii posti dall'onorevole relatore della Commissione. Pessimo tra gli amministratori è lo Stato, e le rendite sue sono o esser debbono i tributi, quella parte cioè della rendita netta de'cittadini applicata alle bisogne di tutto il corpo sociale.

Ma dopo questa protestazione io non esito un istante a dichiarare che non intendo quale mezzo opportuno sia questo di riformare e di rinsanguare le finanze dello Stato coll'attenuarne le rendite annuali.

Se si vende per quattro milioni di stabili demaniali, si abbia almeno questa somma una destinazione speciale, colla quale, se da un canto si adempie ai doveri più sacri, dall'altro si assottiglino le spese avvenir dello Stato.

Io vorrei, o signori, che porzione di questa somma fosse destinata all'armamento compiuto della guardia nazionale, parte all'istruzione infima e secondaria.

Questi sono, o signori, e voi ben lo sapete, i supremi bisogni dello Stato. Ricordate lord Brougham il quale, a chi gli venisse favellando di qualunque danno politico, era solito di rispondere: « A questo provvederà il maestro di scuola » Sì, o signori, i maestri di scuola sono gli uomini più importanti di tutto lo Stato; la qual cosa è tanto vera, che le classi e gli uomini della reazione contendono con tutti i nervi per recarsi in mano il monopolio dell'insegnamento. Educiamo, o signori, la presente generazione, se noi vogliamo che venga su forte di alti concepimenti, e di opere magnanime. Lo abbiamo noi fin qui fatto? o almeno lo abbiamo noi fatto in quel modo che risponda all'altezza dei tempi?

Ed io vi dirò qui, o signori, cosa incredibile, ma pur vera, io vi dirò di un fatto del mio paese natale, posto che qui cade in acconcio.

Ivi si grida da tre anni indarno per porsi in vendita i beni già appartenenti ai padri gesuiti, ed io vi accerto, che vi

ha tale uno stabile, il quale fruttava parecchie migliaia di lire a quei Padri e che oggi rende appena allo Stato un paio di centinaia di lire. E frattanto qual'è la presente condizione degli studi nell'isola di Sardegna?

Io non vi dirò della nostra Università cagliaritana, dove nel secolo diciannovesimo si insegna ancora la logica antidi-luviana; la logica, notate, che è pure la primissima, la più importante delle scienze, la chiave d'ogni sapere, la scienza delle scienze. Ma abbiamo noi da vero collegi nazionali, asili infantili? Ed in qual modo fu provveduto alla istruzione la più importante di tutte le istruzioni, quella del sesso femminile?

Pare a me, o signori, che niun'altra occasione più propizia si avrà, perchè la Camera possa tutelare questi massimi interessi della nazione. Io desidero perciò che il Ministero diamo intorno a questa faccenda una confortevole dichiarazione.

Io non so quale giudizio farà di queste mie parole un piccolo giornale torinese, e se parrà a lui pure anche questa volta che il mio tatto parlamentare sia così fino come le gambe dell'elefante. So che la miglior norma a seguirsi nella vita pubblica e nella privata è l'impulso della propria convinzione. Se non è dato a nessun uomo (e tanto meno a quell'uomo che io sono) il non errare giammai, egli è pur possibile sempre lo errare onoratamente. Se dunque io fossi pur certo, che quel giornale (*Mormorio*) giudicasse il mio tatto parlamentare così grosso come la cupola del campanile di San Giovanni (*Rumori d'impazienza*), non per questo io mi ristarei dal concludere in queste parole: se il Ministero mi darà assicuranza che il ricavo di questa rendita sia rivolto a pro della pubblica istruzione edell'armamento della guardia nazionale, se mi accerterà che i beni già appartenenti ai PP. gesuiti nell'isola di Sardegna saranno distratti onde essere applicati a quel doppio scopo, io voterò pel progetto di legge; se no, no. (*Segni d'approvazione a sinistra*)

**ARNULFO, commissario regio.** L'onorevole deputato Sottopintor non altrimenti acconsente all'alienazione dei beni accennati nella legge che è in discussione, salvochè se ue vincoli il prodotto a certi determinati oggetti, vale a dire, all'armamento della guardia nazionale ed all'istruzione pubblica.

Il Governo ha proposto l'alienazione dei beni demaniali, perchè o si consideri il reddito ordinario che lo Stato ha, o si considerino i mezzi straordinari, fatto vero egli è, che mancano i fondi necessari per sopperire ad una parte delle spese ordinarie, e delle straordinarie.

Se non fossimo in un'epoca in cui il bilancio è in discussione, io credo che la proposta dell'onorevole deputato potrebbe forse meritare una speciale discussione: ma siccome vi ha il bilancio in esame, io penso che in occasione del medesimo si debba vedere quali spese si possano o si debbano fare, sia per l'armamento ulteriore della guardia nazionale, sia per un più esteso sistema di pubblica istruzione.

La Camera è appunto chiamata a votare questi due bilanci; epperò, nell'epoca in cui verranno discussi, l'onorevole deputato potrà fare quelle proposte di aumento che non vedesse per avventura comprese nel bilancio per parte del Governo, o dalla Commissione non proposte.

Ma dalla brama dall'onorevole deputato espressa onde si accresca il passivo di questi due bilanci, non si può, a parer mio, dedurre la conseguenza che non si debbano alienare i beni di cui ora si tratta: imperocchè, torno a dirlo, gli è un fatto dimostrato che i fondi dell'erario pubblico sono mancanti. Che questo fondo poi serva per le spese ordinarie, ovvero per le straordinarie è cosa che non si debbe, per il momento disaminare, poichè se colle risorse ordinarie di cui lo

Stato dispone e con quelle ulteriori che intenda procacciare, e per le quali il Governo ha presentate le leggi opportune, tale somma riuscirà, come io ben desidero, superflua per le occorrenze ordinarie, potrà trovare un'utile applicazione nelle spese straordinarie, ma sarà sempre il prodotto di quest'alienazione necessario. A questo proposito non debbo tacere un importante riflesso, ed è, che siccome nel prossimo anno noi dovremo di necessità far fronte a spese straordinarie, egli è manifesto che tornerà incontrastabilmente più utile il sopperirvi col prodotto della vendita di beni demaniali, che col ricavo dell'alienazione di rendite sul debito pubblico; imperocchè da un canto ognuno sa che queste non si ponno alienare al pari, e per contro i beni di cui si tratta fruttano un interesse considerevolmente minore del cinque per cento, fatto caso del prezzo cui puonno alienarsi. Quindi sotto un doppio rapporto sarà utile l'alienazione dei beni medesimi.

L'onorevole deputato accennò ad altri bisogni particolari della Sardegna, e vorrebbe che coll'alienazione dei beni già appartenenti ai gesuiti vi si facesse fronte.

Io credo, se mal non mi appongo, che i redditi appartenenti a questa corporazione sieno già in Sardegna destinati all'istruzione pubblica. Che se si debba al Governo aggiungere oltre la qualità di amministratore quella di proprietario e di venditore, non mi pare cosa da trattarsi in questa legge che riflette l'alienazione di beni certi e determinati incontrovertibilmente, appartenenti al demanio. Ciò sarà oggetto di altri studi: sarà da vedersi se nelle condizioni attuali il Governo possa intraprendere l'alienazione di quegli stabili, dei quali è intanto amministratore. Ma, ripeto, io non credo si debba entrare in ulteriori discussioni a questo riguardo, discussioni le quali per lo meno sono estranee all'oggetto della presente legge. Sarà vero, potrà darsi, che si debba procedere all'alienazione dei beni appartenenti ai gesuiti, esistenti in Sardegna; ma dal farsi o non farsi ciò, non ne deriva la necessità o la non necessità, l'utilità o l'inutilità dell'alienazione intanto di quelli di cui ora si tratta. Perlochè, siccome l'onorevole deputato non avrebbe esternato opinione, a fronte della quale venga posta in dubbio o negata l'utilità della legge di cui si tratta, io credo d'aver dato bastanti schiarimenti per giustificare che quantunque si dia attualmente una destinazione specifica al prezzo che sarà ricavato dai beni alienandi, non debbe rifiutarsi l'autorizzazione di venderli: soggiungerò solo a questo riguardo, che siccome questo prezzo deve fare parte dell'attivo del bilancio, così la Camera ha tutto il tempo di dargli, occorrendo, tutta quella speciale destinazione che i risultati definitivi del medesimo saranno per determinare.

**MAMELLI.** Prendo la parola per far conoscere alla Camera che il signor ministro delle finanze ha sottoposto questa questione al Consiglio di Stato, e che per riguardo al modo ed alla facoltà di alienare questi beni insorsero difficoltà gravissime, per essere i decreti del 25 agosto e del 4 ottobre 1848 concepiti in termini equivoci. Ora la relazione presso il Consiglio di Stato è pronta, e si vedrà fra breve qual partito venga prendere.

Non occorre dunque parlare, pel momento, della destinazione da assegnarsi a questi beni, perchè il decreto del 4 ottobre ha già stabilito che servissero per i collegi-convitti nazionali.

**MICHELINI.** Credo anch'io coll'onorevole precopinante che affinchè si proceda all'alienazione dei beni che già appartenevano ai gesuiti sia necessaria una legge; perchè i termini del decreto del 25 agosto 1848 non stabiliscono che questi beni debbano appartenere al demanio, ma dicono solamente: « i fabbricati ed ogni altra sorta di beni mobili ed immobili,

le rendite ed i crediti appartenenti alla detta compagnia sono dati in amministrazione all'azienda generale delle finanze. »

In questo stato di cose afferro quest'occasione per domandare al Ministero quale sia a tal riguardo il suo intendimento, ed anche per chiamare l'attenzione della Camera sopra l'amministrazione di questi beni.

Sinora quest'amministrazione si fa in modo segreto. Nel progetto di bilanci 1851 non havvi traccia di questi beni, del loro reddito, e delle spese a cui fanno fronte. Questa è cosa assolutamente contraria al regime costituzionale, di cui è essenza la pubblicità. Spero che i signori ministri mi daranno alcune spiegazioni a questo riguardo, avute le quali io mi riserbo di fare una specifica proposizione.

**SIOTTO-PINTOR.** Siccome colle parole testè dette dagli onorevoli preopinanti io ho già raggiunto il mio scopo, che era quello di richiamare l'attenzione della Camera intorno alla vendita dei beni appartenenti ai gesuiti in Sardegna, così non istimo di fare altre difficoltà per la votazione di questa legge.

**PRESIDENTE.** Interrogo la Camera se voglia chiudere la discussione generale.

**ARNULFO, commissario regio.** Domando la parola per dare lo schiarimento richiesto dal deputato Michellini, per dire cioè, che questi beni sono amministrati come tutti gli altri beni demaniali, ma che di questi si tiene un conto separato, appunto perchè non è ancora deciso se essi debbano considerarsi come incorporati nel patrimonio dello Stato. Il ministro delle finanze è sempre disposto a darne il conto medesimamente, ma però non comprende il reddito di tali beni tra i redditi dei beni demaniali perchè, ripeto, non ne ha che l'amministrazione, come ottimamente osservava il deputato Michellini, il quale leggeva l'articolo della legge relativo ai beni di cui si tratta. Quindi appunto per li dubbi che questa legge presenta, la questione venne sottoposta al Consiglio di Stato, ed il Governo tosto che avrà il parere di questo rispettabile corpo, sarà in grado di prendere in proposito dei beni di cui si tratta le convenienti determinazioni.

**MICHELINI.** Avuto l'affidamento che il Ministero renderà di pubblica ragione l'amministrazione di questi beni, avuta promessa, di cui prendo nota come di promessa irrevocabile, che i beni di cui si tratta saranno per legge pareggiati ai beni nazionali, mi riserbo di promuoverne la vendita che io credo utilissima e conveniente sotto tutti gli aspetti.

**PRESIDENTE.** Interpello la Camera se intenda chiusa la discussione generale.

(È chiusa la discussione generale.)

Domando ora se intenda di passare alla discussione degli articoli.

(La Camera delibera affermativamente.)

« Art. 1. Il Governo è autorizzato ad alienare i beni demaniali descritti nello stato annesso alla presente legge, e vidimato dal ministro segretario di Stato per gli affari delle finanze. »

(Posto ai voti è approvato.)

« Art. 2. L'alienazione avrà luogo col mezzo dell'asta pubblica.

« Tuttavia, i beni d'un valore non eccedente le lire 500, potranno essere alienati per trattativa privata. »

La Commissione propone un emendamento, così concepito:

« Art. 2. L'alienazione avrà luogo col mezzo dell'asta pubblica. »

« Tuttavia, i beni il cui valore, giusta la perizia, non eccede le lire 500, potranno essere alienati per trattativa privata. »

L'emendamento consiste nell'aggiungere le parole: « il cui valore, giusta la perizia. »

**ARNULFO, commissario regio.** Accetto l'emendamento.

**PRESIDENTE.** Allora pongo ai voti l'articolo secondo così emendato.

(È approvato.)

« Art. 3. L'alienazione autorizzata dall'articolo primo seguirà colla rinuncia al riscatto riservato al demanio dello Stato nell'articolo 427 del Codice civile.

(La Camera approva.)

« Art. 4. L'approvazione dei contratti avrà luogo col mezzo di regi decreti, previo il parere del Consiglio di Stato. »

(La Camera approva.)

« Art. 5. Quanto al modo ed alle epoche del pagamento, ed alle altre condizioni della vendita, il ministro delle finanze è autorizzato a stabilire quelle prescrizioni che crederà più opportune nell'interesse dello Stato. »

(La Camera approva.)

« Art. 6. Per l'effetto della presente legge è derogato alla seconda parte dell'articolo 427 del Codice civile, e ad ogni altra disposizione in contrario.

« Il ministro segretario di Stato delle finanze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto. »

La Commissione propone l'articolo sesto in questo modo:

« Per gli effetti della presente legge è derogato all'articolo 425 e alla seconda parte dell'articolo 427 del Codice civile, e ad ogni altra disposizione in contrario. »

**ARNULFO, commissario regio.** Accetto l'emendamento proposto dalla Commissione.

**PRESIDENTE.** Se niuno domanda la parola, pongo ai voti l'articolo proposto dalla Commissione.

(La Camera approva.)

Mi pare che la Commissione introduca qualche variazione nel modo di comporre i lotti, cioè a dire il Ministero ha proposto la composizione dei lotti avuto riguardo alla loro natura, e la Commissione la proporrebbe avuto riguardo alla rendita annua.

**ROSSELLINI, relatore.** Domando la parola.

La colonna che si trova a destra non è una riproduzione di quella che si trova a sinistra; ma stanno l'una e l'altra, e fanno parte di un medesimo complesso.

**PRESIDENTE.** La Camera ha già votato l'articolo 1, il quale porta l'autorizzazione di alienare i beni indicati in questo stato, di modo che si può dire che la Camera ha già deliberato sopra di esso. Ora però si tratterebbe di vedere se il Governo intenda di aver la libertà di comporre questi lotti o secondo la loro natura o secondo la loro rendita annua; oppure se la Camera intenda di lasciare al Ministero libera facoltà per l'uno o per l'altro modo; giacchè non si ha la parola in tutta la legge la quale definisca questo punto.

**ROSSELLINI, relatore.** L'articolo 5 dice che « quanto al modo ed alle epoche del pagamento ed alle altre condizioni della vendita, il Ministero delle finanze è autorizzato a stabilire quelle prescrizioni che crederà più opportune nell'interesse dello Stato »

Lascia perciò al Governo una discreta latitudine per regolare l'alienazione di questi beni.

**PRESIDENTE.** Interrogherò la Camera se intenda che coll'articolo 5 sia data la facoltà al Governo di determinare in un modo piuttostochè in un altro i lotti della vendita.

Quelli che approvano che si lasci al Governo questa facoltà, vogliono alzarsi.

(La Camera approva.)

**MELLANA.** Quando fu presentato questo progetto di

legge, mi ricordo che la Presidenza faceva osservare alla Camera che lo stampare la nota dei beni in esso contemplati, avrebbe cagionato una spesa troppo forte; che quindi la si sarebbe invece depositata nella Segreteria della Camera dove i deputati avrebbero potuto prenderne cognizione. Io trovai giusto che allora si facesse tale economia, poichè si trattava solamente dei deputati. Ma non credo che questa legge si possa pubblicare se non sia unita ad essa la nota dei beni tal quale fu firmata dal ministro delle finanze. Mi si dirà che ogniquivolta si vuol mettere un fondo in vendita si pubblicano le indicazioni riflettenti quel fondo; ma questo non basta; mi sembra che nel pubblicare la legge si deve pubblicare contemporaneamente tutta intiera la nota quale fu depositata nella Segreteria della Camera.

**ROSELLINI, relatore.** Io vengo a far pur istanza per ciò che ha esposto ora il deputato Mellana. L'originale autentico di questa tabella rimarrà certamente negli archivi della Camera: il Governo poi è tenuto a far pubblicare questa medesima tabella annessa alla legge, altrimenti il primo articolo rimarrebbe mutilato e senz'effetto.

**NIGRA, ministro per le finanze.** Questa disposizione essendo nel vero interesse della vendita di questi beni, noi certamente non ci allontaneremo dall'uso ordinario, che è quello appunto che venne or ora indicato dai preopinanti.

**PRESIDENTE.** Se nessuno più chiede la parola, si passerà alla votazione per isquittinio segreto sul complesso della legge.

(Si procede allo squittinio.)

Risultamento della votazione.

Votanti . . . . .	118
Maggioranza . . . . .	60
Voti favorevoli . . . . .	97
Voti contrari . . . . .	21

(La Camera adotta.)

**SVOLGIMENTO E PRESA IN CONSIDERAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE DEL DEPUTATO BROFFERIO PER MODIFICAZIONI AL CODICE PENALE.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione sulla presa in considerazione del progetto di legge presentato dal deputato Brofferio; esso è composto di 4 articoli separati, i quali modificano varie disposizioni del Codice penale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 420.)

Darò lettura della proposta di legge:

« Art. 1. Se il titolo del reato per cui fu rilasciato il mandato di cattura non costituisce un crimine, il tribunale in camera di Consiglio dovrà sulla domanda dell'imputato, e sentito il Pubblico Ministero, accordargli la libertà provvisoria, mediante idonea cauzione.

« Art. 2. Gli articoli 164 e 165 del Codice penale sono aboliti.

« Art. 3. La reale prerogativa di far grazia e di commutare le pene stabilite all'articolo 8 dello Statuto, si estende anche alle pene pronunciate in contumacia.

« Art. 4. La cognizione dei reati previsti nella presente legge e della provocazione ad alcuno di essi, è attribuita esclusivamente al magistrato d'appello, coll'aggiunta dei giudici del fatto. »

Il signor deputato Brofferio ha la parola per lo sviluppo della sua proposta.

**BROFFERIO.** Se la Camera lo crede, si potrebbe discutere ogni articolo separatamente.

**PRESIDENTE.** Mi pare che il discuterli separatamente sia più razionale, essendo distinti gli uni dagli altri.

La discussione è quindi aperta sul primo articolo.

**BROFFERIO.** Signori, la proposta che ho l'onore di sottoporre alla sapienza vostra, non contiene nessun principio politico; è una proposta di umanità, di legalità, di giustizia; essa è accettabile da tutti i partiti, da tutte le opinioni, imperocchè in essa non si tratta la causa di questa o di quell'altra classe, ma la causa della carità dell'uman genere. Di più, o signori, se io con queste mie disposizioni di legge avessi voluto far promuovere soltanto qualche generale principio, il quale potesse aspettare l'applicazione degli studi che le vostre Commissioni stanno preparando, io avrei imposto silenzio a me stesso; ma qui si tratta di casi pratici, di cui ogni giorno vediamo nell'amministrazione della giustizia la più incalzante necessità; quindi ho creduto di non dover attendere maggiormente ad interrogare il senno ed il cuor vostro, acciocchè scompaiano una volta dalla nostra legislazione quelle barbare disposizioni che fanno oltraggio all'umanità sofferente.

Già vi leggeva il signor presidente l'articolo del Codice penale in cui, parlandosi degli inquisiti di reati che vanno sottoposti a semplice pena correzionale, la legge dichiara che il tribunale potrà sentirli a piede libero nelle loro difese.

Io non fo altro, o signori, che proporvi di sostituire alle parole *il tribunale potrà*, queste altre: *dovrà il tribunale*.

Coloro che credono che la scienza delle parole sia straniera alla scienza dei pensieri avranno argomento di convincersi del contrario, essendo che nella mutazione di una parola sia riposta questa volta un'assoluta mutazione di cose.

Di tutti coloro che hanno la sventura di essere accusati, io non dico troppo affermando che una buona metà se ne vanno pienamente assolti.

Ma questi infelici che ricuperano la libertà dopo essere stati sei mesi, un anno e talvolta di più sotto le tetre sbarre, qual risarcimento hanno dalla società dei dolori sofferti, delle sostanze rovinate, della riputazione oltraggiata?

Nessuno. Il fisco dice: ci siamo sbagliati, la società soggiunge: è stato un inganno; e l'innocente deve sottostare in pace alle conseguenze di uno sbaglio del fisco, e forse di un precipitato giudizio del tribunale.

Di qui potete scorgere, o signori, che avvi nelle nostre leggi una grande lacuna a cui è d'uopo di provvedere, se non vuoi che sia consacrata l'ingiustizia e la violenza.

Nei tempi della romana repubblica nessuno poteva essere arrestato se non dopo la condanna, e solo in qualche caso di delitto contro lo Stato avvenne che si arrestasse in via preventiva.

Quando Cicerone ordinava l'arresto di Catilina faceva un colpo di Stato, ed era quindi promossa la rivoluzione di Roma e la famosa guerra Catilinaria.

Arrivato l'impero, i giudizi che prima erano pubblici, poco per volta divennero segreti ed inquisitori, e la libertà individuale scompariva assolutamente dai romani Codici.

Tutto, sotto i Claudii, sotto i Tiberii si commetteva all'arbitrio dei giudici, e la fatale corruzione si trasmise di secolo in secolo sino ai ferrei tempi del medio evo, di cui siamo sgraziatamente gli eredi.

Solo l'Inghilterra ripudiò la tirannica tradizione. Colla legge dell'*habeas corpus* sancì l'Inghilterra che ogni accusato a cui non fosse minacciata la pena della morte avesse diritto di essere ascoltato fuori di carcere mediante cau-

zione; sapientissima disposizione che ha fatto e farà sempre l'ammirazione dell'Europa! Noi, o signori, nell'umiltà nostra abbiamo pur fatto un grande progresso, mentre tutte le altre nazioni stavano ancora involte poco meno che nella barbarie.

Più barbara di tutte la Francia, mentre nelle nostre antiche Costituzioni, quando si consacrava per alcuni reati il diritto della libertà provvisoria, e più tardi si confermava coll'editto del 27 settembre 1822, respingeva, disconosceva ogni liberale provvedimento.

E poichè ho rammentato l'editto del 27 settembre, permettete che io ve ne legga la testuale disposizione:

« Gli inquisiti per delitto di cognizione dei tribunali di prefettura, cioè di delitti che portano pene correzionali, saranno sempre ammessi dai detti tribunali a fare la loro difesa fuori carcere mediante sottomissione con cauzione. »

Noi che fatalmente abbiamo spesso la debolezza di farci servili imitatori della Francia, e più ancora nel male che nel bene, abbiamo copiato nel Codice penale francese, il quale, come ognuno sa, veniva dettato nei più aspri giorni del dispotismo imperiale, un articolo, in cui si dice che il tribunale potrà (non dovrà) accordare la libertà provvisoria, e noi ci siamo appropriato, parola per parola, questo articolo, senza pensare che distruggevamo una franchigia cittadina consacrata dalla nostra antica legislazione, per togliere alla Francia una funesta eredità dei Neroni di Roma e degli Alarichi e degli Alboini delle nordiche regioni.

Se io, o signori, potessi proporvi una legge come io la vorrei, vi proporrei quella dell'*habeas corpus* dell'Inghilterra; la legge la più liberale, la più giusta che esista. (*Movimenti diversi* — Udite! udite!)

Quanto meno io vi proporrei che, trattandosi di reati sottoposti a minor pena di un perpetuo esilio, fosse sempre accordata la libertà provvisoria. È troppo dolorosa pena un eterno addio alla patria, perchè si possa credere che si voglia volontariamente affrontarla per sottrarsi a qualche anno di carcere o di reclusione.

Ma so, o signori, che il meglio è talvolta nemico del bene, quindi non voglio chiedervi troppo, e sarò lieto se vorrete per ora accogliere la mia modesta istanza, certissimo che col tempo il signor ministro della giustizia non mancherà di soccorrere all'umanità con molto più liberali provvedimenti.

Gemono, o signori, nel fondo delle prigioni molti accusati i quali saranno restituiti alla libertà, e molti altri che non avrebbero mai dovuto essere arrestati.

Io pertanto, che sono spettatore ogni giorno di tanti lutti e di tante lagrime, ho creduto mio obbligo di farmi presso voi interprete dei diritti della sventura; rispettiatoli, o signori, questi santi diritti, e raccomandiamoli con prevvide leggi alla giustizia dei tribunali.

**SICCARDI**, ministro di grazia e giustizia. Il Ministero, o signori, è ben lungi dal disconoscere che parecchi articoli dei nostri Codici, quelli specialmente che riguardano la materia penale, hanno d'uopo di essere meglio coordinati colle politiche nostre istituzioni, ed a questo oggetto sono fin d'ora rivolte le sollecitudini del Governo.

In questo momento mi restringerò a parlare dell'articolo che forma oggetto della proposta dell'onorevole signor deputato Brofferio, ed avrò l'onore di addurre alla Camera le considerazioni che mi fanno grandemente dubitare intorno alla convenienza di accettare la sua proposta.

L'onorevole deputato giustamente rilevò come l'articolo 189 del Codice d'istruzione criminale sia stato tolto dal-

l'articolo 114, se non erro, del Codice d'istruzione criminale francese.

I termini di quell'articolo diedero in parecchi casi luogo a dubitare alle Corti di Francia se vi si imponesse ai tribunali un obbligo, ovvero si attribuisse unicamente una facoltà, ed a questo riguardo emanarono decisioni in contrario senso.

Ultimamente, cioè nel 1844, la questione venne sottoposta alla Corte di cassazione di Francia, ed unite le classi, la Corte decise, conformemente a molte decisioni anteriori, che l'articolo concedeva bensì una facoltà alla Corte di ammettere, ma che non imponeva alcun preciso obbligo d'ammissione.

Quantunque il senso di quest'articolo sia stato in questo modo ripetutamente e solennemente dichiarato dalle Corti di Francia, pure trovo che in un progetto di riforma della legislazione penale francese, presentato a quel Parlamento e da esso accolto nel 1832, sebbene parecchie sostanziali modificazioni siensi recate nel Codice d'istruzione criminale, nulla s'innovò tuttavia quanto all'articolo 114, il quale anzi venne riprodotto in un altro progetto di legge proposto a quella Camera dei deputati il 19 febbraio 1842.

Signori, questi antecedenti hanno una significazione di qualche importanza; essi dimostrano che il senso politico venne a conferma delle dottrine della giurisprudenza.

Noi togliemmo, o signori, come dissi, l'articolo 189 del nostro Codice dal Codice francese; il motivo di una tale determinazione fu sostanzialmente questo:

Avviene bene spesso nella procedura, e l'esperienza lo dimostra, che se si lascia libertà intera all'inquisito, l'esito del procedimento, la fede delle deposizioni possono essere talora in modo gravissimo, in modo irreparabile, compromessi: avviene frequentemente che l'inquisito, libero nella sua persona e nei suoi mezzi, conoscendo l'inquisizione che pesa sopra di lui, avendo a sua disposizione istrumenti efficaci a corrompere, a sedurre, li impiega per sovvertire gli elementi della verità e del processo.

Io potrei, o signori, farne appello all'esperienza, e quest'esperienza non si verifica solamente sul continente; ella si verifica ancora più specialmente in Sardegna.

Il Codice adunque, per conciliare i riguardi dovuti alla libertà individuale colle esigenze, colla necessità della giustizia, che cosa fece? Fece facoltà ai giudici di ammettere, ma lasciò al loro prudente giudizio il riconoscere, se in qualche determinato caso le convenienze della giustizia non richiedessero imperiosamente che si negasse all'inquisito un beneficio di cui egli potesse valersi per sovvertire gli elementi di prova che la giustizia è obbligata a raccogliere, e per procacciarsi una impunità sempre fatale, sempre funesta alla pubblica sicurezza.

L'onorevole signor deputato disse che, secondo l'editto organico del 1822, ciò che a termine del Codice divenne facoltà, in allora era obbligo, ed obbligo preciso, cioè costituiva un diritto degli inquisiti.

Io lo confesso, o signori; ma non credo che si possa quindi inferire un argomento favorevole alla proposta.

Nel 1822, o signori, la nostra legislazione penale era presso che tutta nelle antiche regie costituzioni. Tutti sanno che moltissimi reati puniti attualmente con pene correzionali, e per cui si fa ora luogo all'ammissione alla libera difesa, erano allora, perchè soggetti a pene criminali, un impedimento assoluto alla libera difesa.

La legge, mentre allargò la facoltà di ammettere alla libera difesa gli inquisiti, abbassando la scala delle pene, riducendo molte pene criminali al grado di pene semplicemente correzionali, ha dovuto necessariamente prendere le precauzioni

opportune, acciocchè questa maggiore generalità di beneficio non nuocesse al corso della giustizia.

Ma vi ha di più, o signori, la libertà provvisoria è nel Codice di istruzione criminale accordata con tali larghezze che non erano sicuramente in uso, non erano ammesse nel 1822. In quell'epoca, qualunque volta un reato importasse la pena del carcere, il mandato di cattura diveniva una necessità legale. Invece il Codice d'istruzione criminale, che tenne maggior conto della libertà individuale, dispose (articolo 174) che qualunque volta un reato non importi pena maggiore del carcere sia in facoltà del giudice istruttore, o di spiccare un mandato di comparizione, che è una specie di citazione, oppure un mandato di cattura.

Vi ha di più, o signori. Se l'ordinanza della Camera di consiglio rigetta la domanda d'ammissione alla libera difesa, vi ha l'appello (articolo 198). Nè vi ha solo questo rimedio, giacchè, a termini dello stesso Codice, la domanda può ripetersi in qualunque stato della causa: se la causa viene alla sezione d'accusa, la sezione d'accusa può concedere ciò che la Camera di consiglio ha ricusato; quando, in conseguenza di un rinvio, la causa perviene al magistrato giudicante, questo stesso magistrato, giudice del merito, può ancora concedere ciò che si fosse o dalla Camera di consiglio, o dalla Camera di accusa ricusato (articolo 190).

Finalmente, o signori, il Codice progredì più oltre, e diede in molti casi la facoltà alla Camere di consiglio, ed alla sezione di accusa di rimettere in libertà i detenuti, anche senza cauzione, qualunque volta la detenzione non si dimostri assolutamente necessaria (articolo 229) per le esigenze della procedura.

Io credo conseguentemente che, circondato quale si trova questo principio nel Codice di istruzione criminale da tante mitigazioni, da tanti mezzi di conseguirne il beneficio, non possa in verun caso offendere i riguardi dovuti alla condizione di un inquisito, e sia una severa, ma necessaria cautela all'azione della punitiva giustizia; e che conseguentemente l'articolo 189 debba lasciarsi quale si trova scritto nel Codice.

**BROFFERIO.** Non è senza grande peritazione che io mandai la parola per rispondere al signor guardasigilli; la Camera sa, prima che io parli, quanto sia arduo e scabroso l'ufficio mio, eppure io lo compierò, non fosse per altro che per far fede della profondità delle mie convinzioni.

Prima di tutto ci diceva il signor ministro che la Corte di cassazione di Francia ebbe a giudicare che, sebbene il legislatore dicesse *potrà*, i giudici dovevano intendere *dovrà*. (*Segni di denegazione al banco dei ministri*)

Non è questo che ha detto il signor ministro?

**SICCARDI, ministro di grazia e giustizia.** Ho detto che la Corte di cassazione di Francia fu chiamata a risolvere il dubbio se la disposizione dell'articolo 114 inducesse un vero diritto nell'inquisito, od una semplice facoltà nelle Corti, e che la Corte suprema di Francia, esaminato il dubbio, confermò, a classi riunite, il sistema delle Corti, le quali opinavano che l'ammissione fosse facoltativa ma non obbligatoria, nè di diritto.

**BROFFERIO.** Io aveva inteso il contrario; ed accetto molto volentieri quest'interpretazione della Corte di cassazione, la quale si trova in tutto conforme ai recenti giudicati dei nostri magistrati di appello e di cassazione, ai quali io feci ricorso prima di rivolgermi a voi, o signori.

Se i tribunali avessero giudicato altrimenti, avrei io avuto d'uopo di sollecitare da voi una legge? Per la qual cosa da questo lato le parole del signor guardasigilli non fanno che

confermare l'opportunità, dirò meglio, la necessità della mia proposta.

Ora osserva il signor ministro che le fiscali testimonianze sarebbero compromesse quando si lasciasse in libertà l'accusato, il quale avrebbe così agio ed opportunità per subornare i testimoni del fisco ed allontanare le prove a suo danno.

Prima di tutto rappresento alla Camera, che se l'accusa ha i suoi diritti, ha pure i suoi diritti la difesa; se l'accusa per poter frugare nel cuore umano ha facoltà di far tradurre un infelice nel carcere, di toglierlo alla famiglia, di circondarlo di squallore e di isolamento, la difesa ha anch'essa diritto di servirsi di tutti i mezzi per resistere ad una potenza che gli è di tanto superiore per tutti i riguardi.

Sia pure che la società per mezzo dell'avvocato fiscale abbia diritto di cercare la colpa per punirla, ma non si spogli il cittadino dei mezzi che ha dalla natura e dalla legge di far prova della sua innocenza; e come si fa questa prova quando si è sepolto in un carcere, separato da tutti, dove il difensore non può penetrare, dove non si può scrivere una lettera, dove la società è così pronta a dimenticare, così tarda a soccorrere i percossi?

Soggiungeva il signor guardasigilli, che a termine dell'antica legge quando si trattava di delitto, si doveva subito spiccare il mandato d'arresto. E sia pure così; ma in tal caso l'arrestato ricorreva subito ingiunzionalmente al magistrato, e quando era provato che si trattava di semplice delitto sottoposto a pena correzionale, s'ottenne la libertà incontanente. Ora in vece è in arbitrio del tribunale non solo di arrestare, ma eziandio di negare la libertà dopo l'arresto.

Diceva il signor ministro che si lasciava, colla libertà provvisoria, troppa facilità agli accusati di corrompere i testimoni fiscali.

Avverta la Camera che la libertà provvisoria si chiede soltanto pei reati sottoposti a semplice pena correzionale, e la corruzione dei testimoni va sottoposta a gravissima pena criminale; quindi non è probabile che per liberarsi da una lieve pena si esponga l'accusato ad un'altra molto più grave.

Vuolsi ricorrere al magistrato d'appello?

Il magistrato risponde, questa è facoltà del tribunale; il magistrato non può provvedere. E tutto è terminato.

Soggiungeva il signor ministro, che a termine del citato articolo si può ricorrere per la libertà provvisoria in ogni stato della causa, anche in giudizio di appello.

Rispondo: ricorrere al tribunale in ogni stato della causa non vuol dire che si abbia diritto di ottenere; in ogni stato dura l'arbitrio, e quando il tribunale ha ricusato una volta, è quasi sempre tempo perduto tornare a ricorrere; ad ogni modo l'arbitrio non cessa mai.

Poter poi ricorrere in giudizio di appello non vuol dire che si possa appellare dal negativo provvedimento del tribunale; vuol dire semplicemente che, in caso di appello dalla sentenza definitiva del tribunale, può il condannato ricorrere al magistrato per la libertà provvisoria.

Ma intanto, finchè dura il primo giudizio, non è luogo a riparazione.

Parmi con queste rapide osservazioni di avere efficacemente risposto al signor guardasigilli.

Io sono persuaso che col tempo si farà di più ch'io non chieggo; ma intanto si faccia almeno questo per consolare molti dolori ingiustamente sopportati.

Io non chiedo altro per ora che di tornare al passato. Non credo di essere stato degli ultimi a inaugurare il progresso, a consigliare che si vada avanti, ed ora mi trovo nella necessità di chiedere che si vada indietro. (*ilarità*)

Ma ciò non ci trattenga da operare il bene. Tutte le età hanno i loro vizi e le loro virtù: e rendiamo omaggio alla sapienza dei nostri padri preparando l'avvenire per i figli nostri.

**SICCARDI, ministro di grazia e giustizia.** Prendo la parola solamente per rettificare un'asserzione stata posta innanzi dall'onorevole signor Brofferio. Egli, se mal non mi appongo, crede che la facoltà di concedere la libertà provvisoria non spetta fuorchè al tribunale.

Io credo che in ciò l'onorevole signor deputato si discosti, sia dal tenore della legge, e sia dalla pratica costante dei magistrati.

L'articolo 190 dice: « La libertà provvisoria mediante cauzione potrà chiedersi, ed accordarsi in qualunque stato di causa, anche nel giudizio d'appello. »

Presupponiamo che la causa mediante l'appello sul merito di essa si trovi investita nei giudici di appellazione; non vi è dubbio che allora la domanda per la libertà provvisoria sia ammissibile, perchè può chiedersi in qualunque stato della causa, ed il provvedere su di tal punto spetta ai giudici cui è devoluto il merito della causa.

Dirò poi ancora che, secondo la pratica costante dei magistrati, i provvedimenti sulla libertà provvisoria si considerano come un incidente della causa principale.

Secondo le teorie degli incidenti giuridici, il provvedere su di essi spetta precisamente al magistrato presso il quale la causa progredì nel suo corso; di modo che se essa trovassi tuttora presso il tribunale, sta al tribunale di provvedere intorno alla domanda di libertà provvisoria, come sopra di qualunque altro incidente. Se fu recata alla sezione d'accusa, le stesse facoltà competono alla sezione d'accusa.

Se finalmente in conseguenza di un rinvio la causa trovassi in istato di decisione presso il magistrato d'appello, queste medesime facoltà vengono esercitate da quel magistrato.

Credo quindi meno esatta l'asserzione, che al solo tribunale di prima cognizione appartenga il provvedere sopra siffatta domanda.

**BROFFERIO.** Non farò che un'osservazione semplicissima alle riflessioni che vennero poste in campo dal signor ministro.

L'articolo 190 dice :

« La libertà provvisoria si può domandare in ogni stato della causa anche nel giudizio d'appello. » Avvertano, signori, che queste cause sopra le quali io trattengo la Camera, sono in ordinaria competenza dei tribunali ordinari. Suppongasì che il tribunale in Camera di consiglio abbia dichiarato non farsi luogo alla libertà provvisoria, in questo caso pare che si debba ricorrere in appello al magistrato; il magistrato ha già dichiarato, e dichiara sempre non essere ciò di sua competenza; e perchè? Perchè la disposizione dell'articolo 190 dice, che si può ricorrere anche nel giudizio d'appello, cioè, quando la causa è passata dal tribunale di prima cognizione al magistrato d'appello, allora il magistrato d'appello si trova egli padrone della causa, *jus est litis*, e può ricorrere; ma intanto mentre la causa pende dinanzi al tribunale di prefettura non si può ricorrere al magistrato d'appello, perchè non è iniziato ancora il giudizio d'appello. In questa maniera fu interpretata questa fatale giurisprudenza, e fin qui non si è tentata mai nessuna umana provvidenza, ed è per questo che io torno a raccomandare la mia proposta all'umanità della Camera, sicchè i cittadini non siano confidati ad un arbitrio, ma sia consacrata la libertà individuale ad un diritto.

**VALERIO LORENZO.** Io prendo la parola per appoggiare

la presa in considerazione della proposta dell'onorevole Brofferio. Egli propone riforme giuridiche, ed io, digiuno di studi che a queste materie si riferiscono, conosco troppo la debolezza delle mie forze per entrare nella questione che due illustri giureconsulti hanno oggi dibattuta dinanzi a noi. Intendo solamente toccare ciò che riguarda un lato della questione.

Altra volta ebbi l'occasione di chiamare l'attenzione del Ministero sopra lo stato delle nostre carceri, invocando provvedimenti che non ebbero luogo. Le carceri nostre sono come erano per lo passato, e credo di aver detto molto, quando ho detto questo. (*Sensazione*)

Nelle carceri nostre i detenuti per semplice prevenzione sono confusi con coloro i quali scontano giustamente la pena dei delitti che hanno commessi; lo stesso trattamento è inflitto a colui che la legge deve giudicare, e che si debbe credere ancora innocente, sinchè la sentenza non l'abbia dichiarato reo, e a colui che porta sopra la fronte il marchio di una sentenza che lo ha dichiarato colpevole dinanzi alla società. È ella giustizia questa? L'uomo che si trova condotto in carcere, il quale si trova confuso con persone le quali scontano un delitto, uscirà egli di carcere quale vi è entrato, quand'anche dal giudice venga dichiarato innocente?

No, signori! il contatto del colpevole è pur troppo pestifero; e molti che sono entrati nel carcere per misura preventiva, ne uscirono col cuore e coll'animo corrotto. D'altronde non è questa una grave ingiustizia? Quale vi ha compenso nella società a quell'inquisito il quale viene lungamente trattenuto in carcere, e che è quindi dal dibattimento o dal processo riconosciuto innocente? Il carcere che egli ha subito, chi glielo compensa? chi glielo perdona? La società stessa co'suoi pregiudizi non glielo perdona giammai. Essa lo persegue nella sua vita domestica, lo persegue nella cerchia dei suoi affari, e quell'uomo innocente che ha subito una pena che non si era meritata, debbe lungamente soffrire per un'ingiustizia che ha subito dalla società.

Se i carceri nostri fossero disposti secondo vorrebbe giustizia; se vi fossero prigionieri per coloro che sono stati carcerati soltanto per pura precauzione, ed in misura preventiva; se essi avessero un trattamento quale si addice ad un cittadino che è ancora tenuto innocente; se non fossero confusi coi colpevoli, forse si potrebbero accettare come vevoli gli argomenti del signor guardasigilli; ma nello stato in cui si trovano le nostre carceri, io stimo che la proposta del deputato Brofferio venga a troncata una grave ingiustizia, e voto per essa.

**CORNERO.** Io commendo altamente i principii sin qui esposti, i quali tendono a togliere al giudice la facoltà di ammettere o no la libertà degli accusati mediante cauzione. Ma relativamente al caso concreto (perchè, a parer mio, si addussero principii in astratto), oltre le considerazioni fatte dal signor guardasigilli, le quali suggeriscono l'impiego di tutta la prudenza nel lasciare la suddetta facoltà al giudice, si aggiunge ancora un altro rilevante riflesso.

Quando si fa l'istruttoria, il tribunale di prima cognizione giudica nella sua coscienza, dietro tutte le circostanze a lui rivelatesi, se veramente si possa far luogo ad ammettere la cauzione. Ma dal contesto di tali circostanze possono risultarne argomenti molto gravi, imperocchè parecchie volte succede che un reato, il quale si presenta sotto il carattere puramente correzionale, può degenerare, prima che termini l'istruttoria in un reato criminale. Dunque chi comincia ad esaminare l'affare da principio, può vedere meglio che altri dall'istruttoria se il delitto possa o non cambiare di carattere. Dunque il tribunale, giudicando egli stesso severamente io

stato della cosa, può ammettere la cauzione. Egli che deve considerare tutte le circostanze, è il solo che con piena cognizione di causa può giudicare se si faccia o non si faccia luogo alla libertà provvisoria d'un inquisito; ma deve terminare l'istruttoria, per vedere se il delitto non è cambiato, prima di decidere che si possa ammettere la cauzione.

Diversamente facendo, si può incorrere nel grave inconveniente da me sopra accennato, ed è appunto per togliere quest'inconveniente che io credo debba lasciarsi la decisione alla facoltà dei giudici.

**BROFFERIO.** Mi perdoni la Camera se sorgo una terza volta a combattere gli argomenti degli avversari, ma la questione è di tanta importanza che, per quanto a me spetta, tenterò che la Camera la conosca a fondo.

La sola obbiezione che mi fa il signor deputato Cornero è questa, che pendente l'istruttoria un'inquisizione che nel principio è semplicemente correzionale può, nel corso della causa, diventar criminale.

Io dirò prima di tutto al signor deputato Cornero, che arriva spesso volte che un'inquisizione che da principio ha carattere criminale, in seguito acquista carattere correzionale, e non per questo dopo l'ordinanza del tribunale è all'accusato permesso di fare la difesa fuori carcere.

Risponderò ancora all'onorevole deputato Cornero, che ove accadesse l'inconveniente da lui accennato, allora il tribunale è in facoltà di revocare la sua prima ordinanza, e, visto il nuovo carattere del reato, può mandare a spiccare il mandato d'arresto.

Egli disse ancora che questo dura soltanto nel corso dell'istruttoria, ed io gli risponderò che il corso dell'istruttoria dura tre, sei, nove mesi, un anno; e ci fu esempio d'istruttorie che hanno durato tre anni! Ed io domando se sia umano se sia giusto che un innocente abbia a gemere per sì lungo tempo in una prigione che non ha meritato!

**CORNERO.** Ammetto che nel corso dell'istruzione un delitto creduto criminale possa diventare correzionale, e ciò non ostante persisto nel parere da me espresso, che in questo sia opportuno rimettersi all'arbitrio dei giudici. Essi soli, siccome quelli cui è commessa la cura dell'istruttoria, possono vedere se sia il caso di annuire ad una domanda di rilascio mediante cauzione, se cioè vi sia certezza che il delitto imputato possa mutare carattere: così una domanda fatta una volta e rigettata potrà venire inoltrata di nuovo quando l'imputato credesse poterlo fare con miglior speranza di successo.

Io credo che questa considerazione unita alle altre debba persuaderci a lasciare ai giudici la facoltà di dare a questo riguardo i provvedimenti opportuni.

Ma l'onorevole preopinante dice che per tal modo potranno trascorrere anni intieri senza che alcun risultato si ottenga.

Io rispondo che questi casi sono rarissimi; d'altronde quando tutte le considerazioni di prudenza c'inducono a lasciare all'arbitrio dei primi giudici la questione di ammettere o non la domanda di rilascio, parmi fuor di proposito l'occuparci d'introdurre altre norme da seguirsi a questo riguardo.

Conchiudo adunque perchè la facoltà lasciata ai giudici di regolarsi secondo le circostanze sia mantenuta.

**PRESIDENTE.** Consulto la Camera per sapere se intenda chiudere la discussione.

**MELLANA.** Domando la parola.

Mi sembra che gli onorevoli preopinanti non hanno posto mente che si tratta solo della presa in considerazione, e che sono entrati a discutere nel merito. L'onorevole ministro di grazia e giustizia ed il deputato Cornero hanno espresso, a

parere mio, il loro pensiero, il quale può venire in proposito della discussione del progetto di legge, che si debbe ora solo prendere in considerazione; ma credo che non sia caduto in mente loro di opporsi a questa presa in considerazione.

Questo io osservo alla Camera acciò per avventura non si credesse da taluno che gli avversari alla proposta intendano opporsi alla semplice presa in considerazione.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Valerio.

**VALERIO LORENZO.** Come argomento per mostrare quanto sia degna di considerazione la proposta fatta dall'onorevole deputato Brofferio, citerò un solo fatto. Esiste, nominata dal Ministero, una Commissione per esaminare e riformare il Codice penale ed il Codice di procedura criminale. Io credo di non ledere il segreto di quella Commissione affermando che dai suoi verbali appare, che non solo le proposte fatte dal deputato Brofferio furono ammesse quasi ad unanimità di voti dalla Commissione composta di illustri giurisperiti e di magistrati degnissimi, ma che essa andò molto al di là dei limiti della medesima proposta; e ciò dico anche a giusto encomio della Commissione medesima.

**SICCARDI, ministro di grazia e giustizia.** Io non potrei in questo momento dare schiarimenti sull'oggetto a cui si riferisce l'onorevole signor Valerio. So che la Commissione si occupa più specialmente del Codice penale; quanto al Codice di istruzione criminale, credo che vi furono discussioni generiche, ma non ancora proposizioni precisamente formulate.

**VALERIO LORENZO.** Nelle prime sedute si sono però stabiliti principii generali.

**SICCARDI, ministro di grazia e giustizia.** Nel progresso di tempo, quando verrà presentato al Parlamento un progetto di riforma, si potrà esaminare questo punto insieme con molti altri che saranno sottoposti all'attenzione ed ai lumi della Camera. Ma da ciò invece di trarre un argomento in favore della proposta, io dedurrei piuttosto la convenienza di rimandare questa discussione all'epoca in cui la Camera dovrà occuparsi di una riforma delle leggi penali.

**MANTELLI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MANTELLI.** Trattandosi di libertà, io credo che si debba sempre e subito prendere in esame le proposte che ci si fanno.

Per la libertà si combatte continuamente, si fanno rivoluzioni, si fanno leggi; in una parola l'agitazione politica è sempre per la libertà; quindi sarà sempre un cattivo principio quello di rimandare ad un'epoca più o meno determinata una questione sulla libertà individuale.

Non vi ha dubbio che nel Codice attuale di procedura e nell'articolo citato che si vorrebbe emendare dall'onorevole deputato Brofferio, vi sia un arbitrio ed un arbitrio dannosissimo alla libertà, inquantochè tutti hanno una coscienza ma essa può partire da diversi principii e quindi produrre funestissimi effetti. Ora, io dico, è il caso di bene considerare se si debba continuare a lasciare ai magistrati un arbitrio che può essere interpretato diversamente, in tutti i casi che si possono presentare per incagliare la libertà individuale.

L'onorevole ministro di grazia e giustizia, e l'avvocato Cornero hanno citato delle circostanze in cui sarebbe conveniente che si lasciasse questa facoltà ai magistrati; io non sono per disconoscere affatto gli argomenti da essi adottati, ma è il caso allora di limitare a queste eccezioni prevedibili cotesto arbitrio, e non mai lasciarlo in modo assoluto.

Io da ciò ne deduco che si debba prendere in considerazione la proposta del deputato Brofferio, inquantochè in seno della Commissione si potrà poi vedere se nella sua proposta

assoluta, che debba sempre il magistrato concedere la libertà della difesa a coloro che la domandano, e che sono inquisiti di reati che non portano che pena correzionale, non si debba qualche volta far eccezione nei casi adottati tanto dal signor ministro di grazia e giustizia quanto dall'avvocato Cornero.

Si prenda adunque questa proposta in considerazione; la Commissione potrà fare quelle eccezioni che saranno opportune nell'interesse della regolarità della procedura; ma intanto non si deve lasciare un arbitrio così assoluto, il quale non fa che togliere quel dono preziosissimo per cui tutti si agitano, per la libertà individuale.

Io intanto voto, e spero che tutti voteranno con me per la presa in considerazione della proposta del deputato Brofferio.

**PRESIDENTE.** Quelli che credono che si possa prendere in considerazione la proposta del signor deputato Brofferio, vogliono alzarsi.

(La Camera la prende in considerazione.)

Ora viene la seconda proposta, la quale porta l'abrogazione degli articoli 164 e 165 del Codice penale.

**BROFFERIO.** Se si contentasse la Camera, siccome mi sento alquanto affaticato, mi riserverei a parlare domani per lo svolgimento di questa proposizione.

**PRESIDENTE.** Allora sarà portato all'ordine del giorno di domani.

**PROGETTI DI LEGGE DEL DEPUTATO PESCATORE.**  
**1° ORGANIZZAZIONE DI UN GIURÌ PEL CONTENZIOSO DELLE IMPOSTE; 2° PEREQUAZIONE PROVVISORIA DEL TRIBUTO PREDIALE.**

**PRESIDENTE.** Darò ora lettura delle proposte del deputato Pescatore, le quali furono ammesse dagli uffizi.

Il progetto di legge per l'organizzazione del giurì pel contenzioso delle imposte dirette è così concepito. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 461.)

**PESCATORE.** Prego il signor presidente di leggere anche il secondo progetto, che è un'applicazione del primo.

**PRESIDENTE.** Osserverò che non si può aprire la discussione sul complesso di tutti e due questi progetti, se il signor deputato Pescatore non dichiara che queste due leggi formano una sola ed unica proposta.

**PESCATORE.** Quando la Camera avrà sentito lo sviluppo del progetto sull'organizzazione del giurì pel contenzioso dell'imposta che tende alla perequazione del tributo prediale, allora essa potrà dividere la questione, e dare un voto distinto sull'uno e sull'altro oggetto; ma io dichiaro, che pel conveniente sviluppo delle mie idee è necessario unire la discussione di questi due progetti, perchè uno è il principio, e l'altro l'applicazione.

**PRESIDENTE.** Io ne darò lettura, ma però sarà inteso che si discuteranno separatamente. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 461.)

Interrogo il signor Pescatore quando intenda di sviluppare questo progetto di legge.

**PESCATORE.** Il primo giorno in cui la Camera potrà ammetterlo.

Intanto faccio presente alla Camera, che già da lungo tempo fu data lettura in quest'aula dell'altro mio progetto tendente ad introdurre modificazioni all'ordinamento attuale giudiziario, ed io desidererei svolgere questo progetto al più presto possibile, anche domani, se la Camera lo permettesse, coll'intervento del signor ministro.

**SICCARDI, ministro di grazia e giustizia.** Io debbo far

presente alla Camera ed all'onorevole signor deputato Pescatore che il Ministero ha dovuto anch'egli occuparsi di un generale e compiuto ordinamento giudiziario, e che un progetto compilato da una Commissione trovasi di presente sottoposto alla discussione del Consiglio di Stato, il quale già ne esaminò alcune parti più essenziali, dimodochè il Ministero può sperare che non sarà molto remota l'epoca della presentazione di quel progetto al Parlamento.

Io non dubito che gli studi fatti dall'onorevole deputato Pescatore, non sieno per produrre tali risultamenti da meritarsi tutta l'attenzione della Camera.

Ma credo che, ove egli stimasse di differire lo svolgimento de' suoi concetti all'epoca in cui verrà in discussione il progetto del Ministero, allora le sue osservazioni potrebbero trovare più opportuno luogo, e vi sarebbe anche qualche risparmio di tempo per la Camera. (*Bene! benissimo!*)

**PESCATORE.** Primieramente il signor ministro di grazia e giustizia potrebbe, venendo la discussione per la presa in considerazione, far quella obbiezione che fa presentemente: ora la questione è di ben diversa natura, giacchè si tratta solo di ottenere dalla Camera che si apra la discussione della presa in considerazione; e quando lo sviluppo verrà all'ordine del giorno, mi riservo di rispondere ampiamente all'obbiezione medesima.

Intanto, osservo che lo sviluppo del mio progetto, e la discussione che potrà quindi provocare nella Camera, potranno illuminare, prima il Consiglio di Stato, il quale, secondo che asserisce il ministro, sta ora esaminando il progetto di una Commissione delegata dal Ministero, e potrà ancora illuminare lo stesso ministro, il quale non è vincolato dal parere del Consiglio di Stato.

Quando il Consiglio di Stato avesse approvata e messa innanzi una proposta tale, che non fosse consentanea al voto già manifestato dalla Camera nella discussione che avrà luogo nell'occasione dello sviluppo della mia proposizione, in allora il ministro potrà, non ostante il parere contrario del Consiglio di Stato, modificare il suo progetto e presentare una proposta di ordinamento giudiziario, la quale incontri minori difficoltà e maggior simpatia nella Camera. Io, per dir vero, non credo che questa discussione sull'organizzazione generale della giustizia possa tornare inutile e considerarsi come uno spreco di tempo.

Del rimanente, torno a dire che, quando sarà portato all'ordine del giorno lo sviluppo sovra mentovato, io mi riservo di rispondere ulteriormente all'obbiezione già accennata, poichè esse tendono precisamente ad impedire un voto della Camera ed a provocare una sospensione.

**PRESIDENTE.** Consulterà la Camera se intende di portare all'ordine del giorno per domani lo sviluppo della proposta del deputato Pescatore.

(La Camera delibera affermativamente.)

Siccome il deputato Brofferio mi fece avvertito non poter egli intervenire domani alla Camera nel principio della seduta, io darò la precedenza alla proposta del deputato Pescatore. Verrà quindi lo sviluppo delle altre proposte del deputato Brofferio.

**SICCARDI, ministro di grazia e giustizia.** Ho l'onore di presentare alla Camera due progetti di legge che furono di già approvati dal Senato: l'uno di essi riguarda lo scioglimento dei vincoli di primogenitura, dei fidecommessi e delle commende (Vedi vol. *Documenti*, pag. 507); l'altro concerne la soppressione delle bannalità. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 297.) (*Bene! bene! da tutte le parti della Camera*)

La seduta è levata alle ore 5.